

**OGGETTO:** Accettazione della donazione di alcuni beni mobili di proprietà dell'Associazione "Altipiani Cimbri Prodotto Qui", a seguito di cessazione attività dal 2024, e disposizioni in ordine alla loro destinazione.

## IL PRESIDENTE

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Richiamati gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. 6 luglio 2022, n. 7, "*Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*";

Dato atto che il Consiglio dei Sindaci è stato convocato dal Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il giorno 3 giugno 2025, in cui detto organismo ha designato all'unanimità il signor Isacco Corradi, consigliere del Comune di Lavarone, alle funzioni di Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, giusta deliberazione n. 6 di medesima data ed ha preso atto della composizione del Consiglio dei Sindaci della Comunità, come da deliberazione n. 7 di medesima data;

Rilevato che l'art. 4 dello Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri prevede, tra le proprie finalità, alla lettera a), che "la Comunità favorisce e coordina le iniziative rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica degli altipiani, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane ed il territorio del fondovalle";

Atteso che, in data 12 gennaio 2012, è stata costituita l'Associazione "Altipiani Cimbri Prodotto qui", promossa e sostenuta dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, che unisce tutti gli agricoltori e le aziende agricole e agrituristiche dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna/Lusérn con l'obiettivo di valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari e artigianali degli Altipiani;

Preso atto che la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ha concesso, come da deliberazioni della Giunta n. 217 dd. 11 dicembre 2012 e n. 112 dd. 7 luglio 2015, una dotazione finanziaria per la promozione e la gestione delle attività di investimento dell'Associazione stessa;

Considerato che l'Associazione "Altipiani Cimbri Prodotto qui" ha comunicato, come da Nota acquisita al Prot. N. 1914 dd. 28 ottobre 2024, insieme allo scioglimento della stessa, l'intenzione di donare alla Comunità alcuni beni patrimoniali, acquisiti nell'anno 2016 anche grazie al contributo della stessa e, in particolare:

- n. 5 gazebi 3m x 3m struttura in alluminio di colore verde con tettoia ad apertura automatica,
- n. 10 set di panche di lunghezza 1,8 m,
- n. 1 pc portatile,
- n. 1 stampante;

Visto che la devoluzione è in linea con l'art. 21 dello Statuto dell'Associazione, il quale stabilisce che "In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo

di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge”

Rilevato che si può ricondurre tale devoluzione all'art. 65 del Regolamento di contabilità della Comunità, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018, che prevede l'accettazione o il rifiuto, da parte degli organi comunitari preposti, di lasciti e donazioni, con la decisione relativa alla loro destinazione di essi o dei frutti da essi derivanti;

Considerato che l'Associazione “Altipiani Cimbri Prodotto qui” non ha comunicato alcun valore dei beni proposti in donazione, né un costo storico di acquisto degli stessi, ma che, in ogni caso, ai sensi della normativa vigente, si debba ritenere che gli stessi, alla data odierna, siano stati interamente ammortizzati e che il loro attuale valore sia pari a zero;

Atteso che, per la ragione da ultimo richiamata, la donazione rientra tra le fattispecie di modico valore di cui all'art. 783 del codice civile, per le quali non necessita la stipulazione di atto pubblico, purché si tratti – come nella specie - di beni mobili e vi sia stata regolare *traditio*, atto eseguito mediante deposito dei beni presso i locali messi a disposizione della Comunità nell'edificio ex cabina telefonica di Folgaria, in via Roma 57;

Rilevato che la Comunità, favorendo le iniziative rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica, ritiene utile concedere i beni di cui sopra, a titolo gratuito e con il solo onere di adempiere alla loro custodia con la normale diligenza propria del comodatario, all'Azienda per il Turismo Alpe Cimbra Soc.Cons. p.A., per le funzioni da essa svolte e per le iniziative messe in atto sul territorio dei nostri Altipiani;

Ritenuto di demandare al Segretario l'eventuale inserimento nell'inventario dei beni al ravvisato valore residuale che gli stessi dovessero denotare;

Rilevato, in particolare, di prescrivere all'Azienda per il Turismo Alpe Cimbra Soc.Cons. p.A. che i beni siano gestiti e installati per le iniziative promosse sul territorio della Comunità degli Altipiani Cimbri;

Vista la L.P. n. 3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 14, comma 7, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dalla Legge, si applicano alla Comunità stessa, le Leggi Regionali in materia di Ordinamento dei Comuni;

Preso atto inoltre che, con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 21 dd. 19 dicembre 2025, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio finanziario 2026-2028, unitamente a tutti gli allegati previsti dall'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e s.m., il DUP 2026-2028, la Nota Integrativa al bilancio di previsione 2026-2028 ed il Piano degli Indicatori di bilancio di cui all'art. 18/bis del D. Lgs. 118/2011;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D. Lgs n. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);
- la L.P. 6 luglio 2022 n. 7 “*Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*”;

- lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- il Regolamento di Contabilità della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Visto il Regolamento per l'erogazione a soggetti terzi di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario", approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 13 dd. 18 maggio 2011 e integrato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 4 dd. 8 aprile 2013, nonché con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 2 novembre 2022;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott. Roberto Orempuller

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 17bis della L.P. n. 3/2006,

### DECRETA

1. di manifestare espressamente la volontà di accettare la cessione in donazione alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri dall'Associazione "Altipiani Cimbri Prodotto Qui", non più in esercizio, come da Nota acquisita al Prot. N. 1914 dd. 28 ottobre 2024, dei seguenti beni patrimoniali, acquisiti nell'anno 2016:
  - n. 5 gazebo 3m x 3m struttura in alluminio di colore verde con tettoia ad apertura automatica
  - n. 10 set di panche di lunghezza 1,8 m
  - n. 1 pc portatile
  - n. 1 stampante,dando atto che il valore attuale dei beni, già ammortizzati, risulta, alla data odierna, pari a zero;
2. di dare atto che la donazione rientra tra le fattispecie di modico valore di cui all'art. 783 del codice civile, per le quali non necessita la stipulazione di atto pubblico, sussistendone le condizioni richiamate in premessa;
3. di concedere i beni di cui sopra, a titolo gratuito, all'Azienda per il Turismo Alpe Cimbra Soc.Cons. p.A., per le motivazioni di cui in premessa, con la prescrizione che la stessa si impegni a gestirli e installarli per le iniziative promosse sul territorio per le iniziative promosse sul territorio della Comunità degli Altipiani Cimbri, nonché a conservarli con la dovuta diligenza ai sensi dell'art. 1176 c.c.;
4. di demandare al Segretario l'eventuale inserimento nell'inventario dei beni al ravvisato valore residuale;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo;
  - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
  - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.